

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE**

in persona del dott. Bruno Conca, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C**

nella causa iscritta al n. *omissis*/2016 R.G. promossa

DA:

MUTUATARIO

attore

CONTRO

BANCA

convenuto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette la descrizione dello svolgimento del processo, trattandosi di contenuto della sentenza non più previsto a seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c. (immediatamente efficace in parte qua) se non, come è evidente, al limitato fine di illustrare, ove necessario, le ragioni della decisione adottata in fatto e in diritto.

E' pacifico l'intervenuta stipulazione fra le parti, in data 20.3.2003, di un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile dell'importo di € 25.0000, da restituirsi in 25 anni mediante il pagamento di 300 rate mensili costanti posticipate (doc. I di parte attrice).

L'attore lamenta l'usurarietà oggettiva originaria del mutuo sul presupposto della sommatoria del tasso corrispettivo e di quello di mora, nonché la nullità ex art. 117 TUB per mancata indicazione del ISC/TAEG.

Di qui, in sintesi, la domanda di accertamento e declaratoria della gratuità del mutuo, con condanna alla ripetizione di quanto pagato a titolo d'interessi e/o compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di capitale; subordinatamente di rideterminazione del tasso ex art. 117 tub, secondo tasso minimo bot e conseguente rideterminazione del piano di ammortamento.

Con riferimento alla questione dell'ISC, è senz'altro vero che non c'è, come è pacifico che il contratto in questione sia anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR 4.3.2003 (applicabile dal 1° ottobre 2003) che lo prescrive. Al di là del fatto che la violazione o inosservanza di quanto prescritto nella delibera del Comitato interministeriale valga o meno a determinare la nullità totale o parziale del contratto, la questione è *ratione temporis* inconferente.

Ha ragione, allora, l'attore ad affermare che deve aversi riguardo alla disciplina generale in materia di pubblicità e comunicazioni alla clientela risalente sin alla legge sulla trasparenza bancaria n. 154/92 (poi recepita in parte qua nel TUB dell'anno successivo). Ecco, allora, che non può più farsi questione della invalidità del contratto per mancanza di tale indice sintetico di costo, bensì dell'esistenza, chiara indicazione e determinazione di tutte le voci che valgono a comporre il (futuro) ISC.

Le condizioni economiche sono pattuite e precisamente indicate, affatto indeterminate, dunque nessuna nullità va al riguardo rilevata o tasso sostitutivo applicato.

Vi è poi l'usuale questione dell'usurarietà del tasso, fondata sulla sommatoria di moratorio e corrispettivo, nonché l'affermazione dell'implicita capitalizzazione conseguente all'ammortamento alla francese.

La prospettazione attorea si diffonde lungamente sulla necessità di considerare anche l'interesse moratorio ai fini della verifica dell'usurarietà oggettiva.

Non v'è ragione per discutere la validità, astrattamente, di tale principio che la più recente giurisprudenza di legittimità afferma, benché essa, sostanzialmente, non spieghi come si possa declinare l'assunto in relazione ad un sistema che non ha previsto, per lungo tempo, il computo del tasso di mora medio e che, pure, impone la verifica in concreto in base al tasso medio rilevato, con la conseguenza che, in ragione della necessità di applicare una norma imperativa la cui efficacia non può essere limitata od elusa da una carente od errata indicazione da parte delle autorità amministrative chiamate ad effettuare e pubblicare le rilevazioni sulla base delle quali consentire agli operatori di "tarare" i propri tassi convenzionali (previa esclusione in capo al decreto ministeriale del carattere integrativo della norma in bianco), finisce per imporre *jussu judicis* l'applicazione di una norma imperativa affatto diversa, perché postulante la declaratoria di usurarietà di un tasso in assenza del suo *tertium comparationis*.

Nondimeno, la pretesa usurarietà va verificata in concreto.

In primo luogo, allora, **va esclusa la pretesa di sommare interesse moratorio e corrispettivo: essi sono bensì originariamente pattuiti, ma lo sono per eventi antitetici ed incompatibili, poiché l'uno è previsto per l'inadempimento e l'altro per l'adempimento.** Ne segue che la verifica non può essere fatta che in concreto ed in relazione a ciascuno dei tassi. Il tasso di mora non potrà essere originariamente usurario, dal momento che mentre il corrispettivo è immediatamente esigibile, quello di mora presuppone un evento futuro ed incerto, ovvero l'inadempimento ed occorrerà riguardare la sua usurarietà nel momento in cui la mora si verifica ed in relazione all'entità dell'adempimento, nonché del tasso soglia che allora sarà esigibile. Ad ogni buon conto l'eventuale usurarietà comporterà la nullità parziale del contratto, solo in relazione a quella clausola, con la conseguenza che sarà ripetibile l'interesse moratorio percepito, non di quello corrispettivo, ove legittimo.

E' pacifico che il tasso moratorio originariamente pattuito non ha superato il tasso soglia.

E' altresì pacifico, peraltro, che il tasso di mora, in concreto, non è neppure stato applicato.

Sul punto non è registrabile alcuna innovazione interpretativa da parte della Suprema Corte, di là del fatto che i precedenti invocati sarebbero contenuti in mere ordinanze.

Anche nella più recente (Cass., Sez. 6, n. 5598 del 6.3.2017) è ben vero che la Corte afferma che *"allora il tribunale ha errato nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento di detto tasso"*, ma non per questo si afferma la legittimità di un tasso creativo formato dalla somma dei due. Ed infatti, nei presupposti di fatto da cui muove l'ordinanza, si legge che *"è pacifico che in comparsa di risposta la difesa della procedura eccepì il superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996 in relazione agli interessi moratori per entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al passivo"*.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Bruno Conca, n. 5079 del 25 ottobre 2017

Ne segue che nell'argomentare della Corte, la motivazione del tribunale non è errata per avere ritenuto infondata la tesi della sommatoria, ma non è sufficiente, dal momento che non prende posizione sull'autonoma censura della usurarietà dell'interesse moratorio in sé.

Di là della persuasività di quest'assunto, per le considerazioni di cui alle superiori premesse, qui, come detto l'interesse moratorio, peraltro mai applicato, non è usurario, semplicemente perché non è stato pattuito in misura superiore al tasso soglia pro tempore rilevato.

Circa, infine, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e la presunta esistenza di un anatocismo implicito è questione tanto arata quanto infondata.

Sul punto è sufficiente citare, in luogo di molte, Trib. Torino 17.9.2014, est. Astuni, in *IlCaso.it* 2015, ove si dà conto in maniera più che convincente dell'inconsistenza dell'assunto.

Le domande attoree vanno quindi integralmente respinte.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo a valori medi del pertinente scaglione di legge, considerate tutte le fasi.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione:

- rigetta ogni domanda di parte attrice nei confronti di parte convenuta
- condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che liquida in complessivi € 4835,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario del 15% CPA come per legge ed IVA se indetraibile.

Torino, 25.10.2017

Il Giudice
Dott. Bruno Conca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*